



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2020
N. 21 del Reg. Delibere

OGGETTO: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ A DISTANZA.

L'anno 2020, il giorno 23 del mese di Marzo alle ore 18:00 in relazione all'art. 73, comma 1 del D.L. n. 18/2020, i lavori della Giunta Comunale si svolgono in videoconferenza.

Il Segretario Comunale dott. Stefano MORO, accerta la presenza, in videoconferenza, dei seguenti componenti della Giunta :

		Presente/Assente
URBAN Alberto	Sindaco	Presente
SIMONUTTI Michele	Vice Sindaco	Presente
MORSUT Anna	Assessore	Presente
GREGORAT Gabriele	Assessore	Assente
PINAT Luciano	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Stefano MORO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. URBAN Alberto nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN MODALITÀ A DISTANZA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti gli artt. 46, 47 e 48 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali - TUEL -) che disciplinano rispettivamente nomina, composizione e competenze della Giunta comunale;

Visto l'art. 20 dello Statuto comunale, relativo al funzionamento della Giunta comunale, che nulla prevede in merito alle sedute a distanza (nemmeno vietandole);

Ritenuta la competenza della Giunta in materia di disciplina del proprio funzionamento, in base al principio generale dell'ordinamento secondo il quale ciascun organo, ove non previsto in tutto o in parte in altra fonte di produzione del diritto, disciplina da sé il proprio funzionamento;

Dato atto che, in base alla norma statutaria (ove esistente), per la validità delle sedute di Giunta comunale è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti;

Dato atto, altresì, che la partecipazione dei componenti della Giunta è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala dell'adunanza a ciò adibita;

Rilevata tuttavia l'opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie (si vedano, da ultimo, i D.P.C.M. dei giorni 8, 9 e 11 marzo 2020), di garantire il più celere disimpegno dell'attività di Giunta Comunale, assicurando massima tempestività nelle decisioni spettanti all'organo esecutivo di governo, anche attraverso modalità di partecipazione, che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti della Giunta la possibilità di partecipazione alle sedute;

Rilevato che le moderne tecnologie possono consentire (anche) lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;

Richiamato l'articolo 1, comma 1, lett. Q), D.P.C.M. 8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto»), ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, D.P.C.M 9 marzo 2020;

Atteso che l'articolo 1 del D.P.C.M. 11.03.2020 prevede al punto 6) che *“le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente”* e al punto 10) che *“per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile”*;

Visto il parere della Commissione speciale del **Consiglio di Stato nr. 00571 del 10/03/2020**, che nel legittimare lo svolgimento delle proprie sedute in remoto afferma quanto segue:

“ Tale conclusione risulta peraltro in linea con quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lett. q), d.P.C.M. 8 marzo 2020 (...), nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto», ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, d.P.C.M 9 marzo 2020. Altre disposizioni di legge sono la chiara dimostrazione di un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici;

- l'art. 3 bis, l. n. 241 del 1990: “Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”;

- l'art. 14-ter, comma 1, l. n. 241 del 1990: “La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”;

- il d.lgs. n. 82 del 2005 e in particolare: l'art. 7 comma 1 laddove si legge che “Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.”; l'art. 12 comma 1 ai sensi del quale “Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)” e comma 3 bis “I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo.”; l'art. 41 comma 1 che recita “Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Per ciascun procedimento amministrativo di loro competenza, esse forniscono gli opportuni servizi di interoperabilità o integrazione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 12 e 64-bis.”; l'art. 45, comma 1 secondo cui “I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale”;

Richiamato più complessivamente il capo I, sezione III, del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

Visto l'art. 73, commi 1 e 5 del Decreto Legge 17.03.2020, n. 18 pubblicato sulla GURI n.° 70 di pari data che recita quanto segue:

Art. 73

(Semplificazioni in materia di organi collegiali)

- *Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.*
5. *Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.*

Atteso che in base a tale norma pare lecito affermare che:

- la disposizione succitata è la prima ed unica “norma statale” che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza;
- essa, con la clausola di salvezza espressa “*i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza*”, consolida con disposizione statale ex post la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica e perequazione, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;
- in particolare, l’enunciato linguistico “*i consigli e le giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza*” si interpreta nel senso che “i consigli e le giunte che ANCORA non abbiano...” giacché è contrario a ragionevolezza che la disciplina adottata prima del Decreto Legge la si ritenga, correttamente, legittima, mentre non sia più possibile adottarla a maggior ragione ora che la disposizione di rango statale lo prevede, consolidandola nell’ordinamento;
- consegue da quanto precede che in qualunque momento futuro sia possibile adottare un regolamento e che tale regolamento sia dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale: a) veicolo normativo: atto monocratico invece che regolamento collegiale; b) organo decisorio: Sindaco invece che Giunta; c) termine: la scadenza del periodo emergenziale invece che fino a diversa decisione futura dell’organo competente; d) modalità: compresenza fisica residuale necessaria di sindaco e segretario invece che dissoluzione definitiva del vincolo della compresenza fisica;
- le situazioni, quindi, che possono legittimamente verificarsi sono le seguenti:

1) enti che abbiano già in precedenza regolamentato la materia, che applicano tale disciplina interna di dettaglio, anche a regime (dopo cessazione stato emergenza);

2) enti che NON abbiano già in precedenza regolamentato la materia:

a) possono effettuare direttamente e temporaneamente le sedute in remoto, nel rispetto delle disposizioni, anche di dettaglio, della norma emergenziale, senza necessità di alcuna normativa regolamentare, ma solo con minima disciplina - non regolamentare - attuativa monocratica (Presidente/Sindaco). Tale facoltà viene meno con la cessazione della situazione di emergenza;

b) possono disciplinare autonomamente la materia anche a regime con apposito regolamento approvato dall’organo collegiale, sulla base della legittimazione ordinaria seppur confermata da una norma di tipo emergenziale, ma senza i limiti o vincoli di dettaglio previsti dalla stessa norma. In specie, in tale caso si potrà prevedere sedute *completamente* in remoto, con tutti i soggetti legittimati a partecipare a distanza (presidente e segretario compresi).

Dato atto che l’ordinamento giuridico impone che ogni disposizione deve essere interpretata nel senso che essa produca una norma idonea a conseguire gli obiettivi per la quale essa è preordinata, **e ciò non sarebbe possibile** nel caso di un Comune in cui Sindaco (e suo vice) e Segretario generale (e suo vice) fossero per vari motivi impossibilitati ad assicurare la compresenza conseguendone che una diversa interpretazione ed applicazione della disposizione comporterebbe l’impossibilità materiale di fruire in concreto della facoltà concessa ex lege;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare l’ipotesi disciplinatoria di cui al **punto 2/b** sopra riportata, per assicurare maggior flessibilità al funzionamento telematico dell’Organo ed essendo già in uso presso questo Comune un applicativo informatico ed i connessi strumenti di connessione che consentono la sottoscrizione delle deliberazioni in remoto;

Visto, pertanto, il documento allegato contenente le norme regolamentari di cui sopra (**Allegato n. 1**);

Considerato che:

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

Ritenuta la liceità di una disposizione che preveda la possibilità che la riunione dell'Organo si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti.

Ritenuto, in particolare, necessario che:

- sia consentito al Presidente, anche a mezzo dei propri uffici, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del voto;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi accaduti durante la riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; tutti i componenti dell'organo collegiale debbono avere accesso a strumenti di telecomunicazione che consentano la partecipazione a distanza.

Ritenuto che l'introduzione di disposizioni che prevedano e regolino le sedute in remoto, che richiamino al rispetto dei principi sopra ricordati e che ne descrivano le modalità di attuazione, è necessaria al fine di fornire in via preventiva adeguata informazione agli Assessori circa le modalità di tenuta delle riunioni e di intervento alle medesime, nonché al fine di regolare il comportamento dei ruoli e delle figure di supporto previste dalla legge o chiamate a questo scopo dal Sindaco;

Visto l'art. 48 TUEL, recante la competenza cd. residuale (anche in materia regolamentare di organizzazione) della Giunta comunale e, comunque, nel caso di specie, in virtù della riserva di regolamento posta in capo a ciascun organo per la disciplina del funzionamento di sé medesimo;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

A voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- 1) di approvare il Regolamento di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza, allegato alla presente quale parte integrante;
- 2) di demandare all'Ufficio Segreteria l'attuazione amministrativa della presente;
- 3) di demandare all'Area Tecnica l'attuazione tecnologica della presente, verificando, fornendo e attestando l'idoneità delle strumentazioni telematiche da usare, nel rispetto dei requisiti minimi previsti del documento allegato;

4) di dichiarare con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

Regolamento di funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza

Art 1. - Generalità e principi sedute a distanza

1. La partecipazione alle riunioni della Giunta comunale è consentita anche con modalità telematica che consenta la possibilità che uno o più dei componenti l'Organo ed il Segretario comunale (o suo vice) partecipino **a distanza**, da luoghi diversi dalla sede comunale.
2. La seduta della Giunta può anche essere tenuta con modalità telematica completamente **a distanza**, cioè con tutti i membri ed il Segretario comunale presenti in luoghi diversi. In tal caso, in via convenzionale, le sedute si intendono effettuate anch'esse presso la sede istituzionale del Comune, ove è allocato il sistema di verbalizzazione e conservazione delle deliberazioni collegiali.
3. Resta nella facoltà del Sindaco escludere, all'atto della convocazione, la partecipazione a distanza o altrimenti precisare le modalità di effettuazione della seduta.

Art. 2 - Tecnologia necessaria

1. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono assicurare:
 - a) la massima riservatezza possibile delle comunicazioni;
 - b) la massima sicurezza possibile del sistema;
 - c) consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazione segrete;
 - visionare gli atti della riunione;
 - intervenire nella discussione;
 - effettuare una votazione palese (non è compatibile con il voto segreto).
2. Deve essere, altresì, idonea a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti e consentire al Presidente di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare insieme al Segretario e proclamare i risultati della votazione.
3. Sono considerate tecnologie in generale idonee:
 - videoconferenza;
 - web conference;
 - teleconferenza;
 - altri mezzi che l'informatica dovesse rendere disponibile in futuro.

Art. 3 - Metodologia, regolazione e verbalizzazione

1. Per lo svolgimento delle sedute a distanza la Giunta si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la riservatezza.
2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria, così come per il quorum deliberativi.
3. Delle circostanze effettive di partecipazione alla seduta il Segretario darà evidenza nel relativo processo verbale, indicando i nominativi dei componenti intervenuti in sede e in remoto.

Art. 4 - Attuazione e competenze

1. L'organizzazione e l'attuazione amministrativa del presente atto è di competenza della Segreteria Generale ed in specie della struttura organizzativa a supporto dell'Organo, in base all'organigramma pro tempore vigente.
2. L'organizzazione e l'attuazione tecnologica-informativa del presente atto è di competenza della struttura organizzativa (Settore) competente per i servizi informatici, in base all'organigramma pro tempore vigente. Il Titolare della P.O. di tale struttura supporterà la Segreteria comunale, verificando e attestando l'idoneità della strumentazione tecnologica da utilizzare.



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

*AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO
SEGRETERIA E CULTURA*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2020/14

**OGGETTO: REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA COMUNALE
IN MODALITÀ A DISTANZA.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Campolongo Tapogliano, li 23 marzo 2020

Il Responsabile del Servizio
F.TO DOTT. STEFANO MORO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to URBAN Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Stefano MORO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 27/03/2020 al 11/04/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n. 21/2003 e successive modificazioni.

Campolongo Tapogliano, li 27/03/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Orietta LEPRE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/03/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Campolongo Tapogliano, li 23/03/2020

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Orietta LEPRE

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Campolongo Tapogliano, li 27/03/2020

Il Responsabile del Procedimento

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano MORO